II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2007

relativa al regime di aiuti di Stato a cui la Slovenia ha dato esecuzione nel quadro della sua normativa relativa ai produttori d'energia qualificati — Aiuto di Stato C 7/2005

[notificata con il numero C(2007) 1181]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli [1],

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1º ottobre 2003, le autorità slovene hanno presentato il programma di copertura dei «costi incagliati» (stranded costs) degli impianti di generazione di energia elettrica nella Repubblica di Slovenia conformemente alla procedura transitoria di cui all'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea. Tale notifica è stata registrata come fascicolo SI 7/03 sugli aiuti di Stato.

(2) Dalla corrispondenza intercorsa in merito risulta che due impianti di produzione di energia, che erano stati menzionati nella descrizione del contesto della misura notificata, beneficiavano già di un altro regime di aiuti di Stato. Quest'ultimo (di seguito «il regime») è stato registrato dalla Commissione in data 6 dicembre 2004 come aiuto di Stato NN 80/04.

(3) Sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune di alcuni aspetti del regime di aiuti in questione. Il 2 febbraio 2005, ha pertanto adottato una decisione di avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») ed ha invitato la Slovenia a presentare le sue osservazioni. La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata il 15 marzo 2005 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2]. Tutte le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.

[1] GU C 46 del 22.2.2005, pag. 3.

[2] GU C 63 del 15.3.2005, pag. 2.

(4) La Slovenia ha presentato le proprie osservazioni sui dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento con lettera dell'11 marzo 2005, protocollata il 14 marzo 2005. Il 25 aprile 2005, l'11 luglio 2005, il 23 novembre 2005 ed il 22 giugno 2006, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alla Slovenia, che ha risposto con lettere del 14 giugno 2005 (protocollata lo stesso giorno dalla Commissione), del 20 settembre 2005 (protocollata lo stesso giorno dalla Commissione), del 31 gennaio 2006 (protocollata lo stesso giorno dalla Commissione) e del 7 luglio 2006 (protocollata dalla Commissione il 14 luglio 2006).

(5) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri terzi interessati.

(6) Il 25 ottobre 2006, si è svolta una riunione tecnica tra la Commissione e le autorità slovene, a seguito della quale la Slovenia ha fornito informazioni supplementari alla Commissione con lettera del 23 novembre 2006, protocollata dalla Commissione il 24 novembre 2006.

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

(7) Il regime di aiuti è stato instaurato nel 2001 al fine di sostenere la produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la produzione combinata di calore e d'elettricità in Slovenia, ed allo scopo di garantire un approvvigionamento energetico affidabile a partire dalle fonti nazionali.

(8) Per potere beneficiare del regime di aiuti, i produttori d'energia elettrica devono avere ottenuto lo status di «produttore qualificato» [1] dal Ministero dell'ambiente, del territorio e dell'energia.

(9) Lo status di produttore qualificato può essere accordato a tre tipologie di produttori di elettricità:

i) le centrali elettriche che producono elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili, ad eccezione delle centrali idroelettriche di una capacità superiore a 10 MW;

ii) i produttori di energia elettrica con una cogenerazione di calore e d'elettricità la cui efficacia è superiore alla media, ad eccezione delle centrali di riscaldamento urbano con capacità superiore a 10 MW e delle centrali di riscaldamento industriali di una capacità superiore a 1 MW;

iii) la centrale di energia termica di Trbovlje (di seguito «la centrale di Trbovlje»), in particolare per la parte della sua produzione che utilizza fino al 15 % dell'energia primaria nazionale necessaria per coprire il consumo d'elettricità in Slovenia.

(10) Nel 2003, la percentuale dei produttori qualificati sul mercato sloveno della produzione di energia elettrica era pari a circa l'11,2 %. Se si esclude la centrale di Trbovlje e la centrale di cogenerazione di energia elettrica e termica di Lubiana, tale percentuale scende a circa il 2,7 %.

(11) I produttori qualificati hanno il diritto di vendere la totalità della loro produzione agli operatori della rete alla quale sono collegati al prezzo fissato e adeguato annualmente dallo Stato, che è superiore a quello di mercato. I produttori qualificati possono anche decidere di vendere la propria energia elettrica direttamente sul mercato, nel qual caso possono percepire un premio di Stato che corrisponde alla differenza tra quanto avrebbero realizzato vendendo la propria energia elettrica al gestore di rete e quanto ottenuto sul mercato.

(12) Le perdite sostenute dai gestori di rete a causa di questo obbligo di acquisto sono compensate da pagamenti che provengono da un fondo costituito per legge. Dal medesimo fondo provengono gli indennizzi destinati ai produttori qualificati che hanno optato per una vendita sul mercato. Il fondo è alimentato dalle entrate provenienti da un prelievo parafiscale sul consumo di elettricità che viene applicato a tutti i consumatori di elettricità in Slovenia.

3. DUBBI ESPRESSI NELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(13) Dopo l'analisi delle informazioni disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il sostegno concesso era da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto soddisfaceva tutti e quattro i criteri stabiliti nell'articolo stesso.

(14) La Commissione ha espresso inoltre dubbi circa la compatibilità del regime con il mercato comune.

[1] Decreto sulle condizioni di conseguimento dello status di «produttore qualificato di energia elettrica» (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/01 e n. 99/01).

(15) La Commissione ha innanzitutto analizzato l'aiuto alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [1] (di seguito «disciplina ambientale»), esprimendo alla fine dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con tale disciplina, soprattutto per quanto concerne la definizione di produttori che utilizzano energia rinnovabile e di produttori che utilizzano un efficiente sistema di cogenerazione di energia elettrica e termica, come anche in relazione al livello di aiuto rispetto agli effettivi sovraccosti sostenuti dai produttori.

(16) La Commissione ha successivamente analizzato l'aiuto alla luce della propria comunicazione sulla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti «costi incagliati» (stranded costs) [2] (di seguito «la metodologia»). Tale esame ha fatto sorgere dubbi riguardo alla compatibilità del regime con tale metodologia. In particolare, la Commissione non ha potuto concludere che l'aiuto fosse stato calcolato in modo sufficientemente preciso da consentire il calcolo per ogni singolo impianto di produzione di energia come richiede la metodologia stessa.

(17) Infine, la Commissione ha analizzato l'aiuto nell'ottica di una compensazione per gli oneri legati ai servizi di interesse economico generale. Anche in questo caso, sussistevano dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto, in quanto, per la maggior parte dei beneficiari, la Commissione non è stata in grado di definire con sufficiente precisione un servizio di interesse economico generale di cui essi sarebbero stati incaricati e, nel caso dell'unico beneficiario per il quale è stato possibile definire con precisione tale servizio, essa non è riuscita a valutare la proporzionalità della compensazione.

(18) La Commissione ha altresì espresso dubbi quanto al fatto che un aiuto finanziato da un prelievo parafiscale che si applica ai consumatori di energia elettrica possa essere compatibile con gli articoli 25 e 90 del trattato CE.

4. OSSERVAZIONI DELLE ALTRE PARTI INTERESSATE

(19) Dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri terzi interessati.

5. OSSERVAZIONI INIZIALI DELLO STATO MEMBRO

(20) La Slovenia ha presentato le proprie osservazioni sui dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento con lettera dell'11 marzo 2005, protocollata il 14 marzo 2005. Tali osservazioni riguardavano soltanto la qualifica di aiuto di Stato e la nozione di prelievo parafiscale.

5.1. **Esistenza di un aiuto di Stato**

(21) La Slovenia ha sottolineato che le società di distribuzione slovene non sono imprese pubbliche al 100 %, precisando che esse appartengono in parte allo Stato (fino circa all'80 %) e in parte a fondi di investimento privati ed altri (fino circa al 20 %). Inoltre, ai fini del regime di obbligo d'acquisto, la legislazione slovena non distingue tra i gestori pubblici e quelli privati. La legge slovena sull'energia [3] non prevede che i gestori siano pubblici e consente che essi siano di proprietà del settore privato o dello Stato.

(22) La Slovenia ritiene che il solo fatto che un'entità che dipende dal regime d'obbligo d'acquisto sia pubblica non permette di concludere che si è in presenza di un aiuto di Stato. A tale riguardo, fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 13 marzo 2001, nella causa C-379/98.

(23) La Slovenia ha inoltre affermato che il sistema d'acquisto d'elettricità dai produttori qualificati, come stabilito dalla legislazione slovena, è molto simile a regimi che erano già stati esaminati dalla Commissione [ad esempio aiuto NN 27/2000 e aiuto NN 68/2000 [4]] e per i quali la Commissione aveva concluso che non si trattava di aiuti di Stato. La Slovenia ha sottolineato che, nelle due decisioni, la Commissione aveva concluso che, poiché l'obbligo si applicava a numerosi gestori di rete privati e ad alcuni gestori di rete pubblici, non si poteva ritenere che le norme o misure in questione si basassero su risorse statali.

(24) Viste le considerazioni che precedono e dato il sistema applicabile, la Slovenia ha ritenuto che, poiché i fondi in causa non provenivano, per loro natura, da risorse statali, la mera questione della proprietà dei soggetti interessati non poteva di per sé modificare detta natura.

---

[1] GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

[2] Adottata dalla Commissione il 26.7.2001, disponibile nel sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf) e trasmessa agli Stati membri con lettera del 6 agosto 2001 [rif. SG(2001) D/290869].

[3] Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 79/1999 e n. 51/2004.

[4] Cfr. per entrambi i casi GU C 164 del 10.7.2002, pag. 3.

(25) La Slovenia ha inoltre sostenuto che i fondi sotto forma di contributi obbligatori destinati ad un'impresa pubblica non costituivano aiuto di Stato se detta impresa non aveva il diritto di disporne liberamente. Nel caso dell'obbligo d'acquisto in questione, il regime è finanziato mediante il canone d'uso della rete pagato da tutti i consumatori d'elettricità e di cui una parte viene raccolta dai gestori di rete su conti distinti previsti a tale scopo.

5.2. **Prelievo parafiscale**

(26) La Slovenia ha fatto osservare che il regime d'obbligo d'acquisto è finanziato mediante una parte del canone d'uso della rete che tutti i consumatori d'elettricità devono versare alle stesse condizioni, note in anticipo. Le componenti del canone sono stabilite dall'Agenzia dell'energia (che regolamenta il mercato dell'energia) e dal governo. Le differenze di prezzo sono coperte da un meccanismo attraverso il quale i gestori di rete acquistano l'elettricità ad un prezzo fisso e la vendono al prezzo del mercato. Se subiscono perdite, queste sono coperte dalla parte del canone d'uso della rete che hanno raccolto. Gli esercenti della rete sottoposta all'obbligo d'acquisto non ricevono dunque fondi dello Stato, ma di una parte del canone d'uso della rete.

(27) I gestori di rete sono tenuti a mettere tali fondi su un conto previsto a tale scopo. Questi fondi servono anche a finanziare i premi supplementari destinati ai produttori qualificati che vendono una parte della loro elettricità direttamente o tramite un intermediario.

(28) La Slovenia ha inoltre sostenuto che il regime di aiuti non comprendeva fondi statali né alcun altro tipo di fondi attraverso il quale verrebbero trasmesse risorse. Le risorse che servono a finanziare il regime di aiuti non possono dunque essere considerate come provenienti da un prelievo parafiscale poiché non provengono dal bilancio dello Stato e non spettano allo Stato.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI FORNITE DALLA SLOVENIA

(29) Nell'ulteriore corrispondenza con la Commissione, la Slovenia ha fornito informazioni complementari sul regime di aiuti ed ha proposto impegni.

Fonti di energia rinnovabili

(30) La Slovenia ha comunicato nuove informazioni precisando gli obiettivi del regime in materia di tutela dell'ambiente. In primo luogo, il regime doveva contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della politica ambientale:

i) utilizzo più efficace dell'energia;

ii) aumento della percentuale di energie rinnovabili nel bilancio energetico primario della Comunità, passando dall'8,8 % nel 2001 al 12 % nel 2010.

(31) Tali obiettivi comprendono obiettivi in materia di cogenerazione e di utilizzo delle energie rinnovabili che rientrano entrambi nell'ambito del regime d'acquisto d'elettricità. Questi due obiettivi sono conformi a quelli che sono stati definiti per la Slovenia, tra l'altro, dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità [1]. La direttiva 2001/77/CE fissa obiettivi indicativi per ciascuno Stato membro. Per la Slovenia, l'obiettivo è di portare la parte del consumo d'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili al 32,6 % entro il 2010.

(32) Il numero totale di centrali elettriche dalle quali viene acquistata energia elettrica a norma del regime di aiuti è pari a 434, di cui 430 collegate alla rete di distribuzione e 4 alla rete di trasporto. Più del 90 % delle centrali elettriche che sono collegate alla rete di distribuzione sono centrali idroelettriche, mentre le altre sono centrali a biomassa, solari o di cogenerazione calore-elettricità.

(33) Il regime di aiuti è applicabile dall'entrata in vigore, avvenuta il 4 aprile 2002, del decreto sulle norme in materia di fissazione dei prezzi e di acquisto d'elettricità dai produttori qualificati di energia elettrica [2].

(34) I contratti d'acquisto d'elettricità attualmente applicabili tra le centrali elettriche qualificate e i gestori di rete o di sistema sono stati stipulati per una durata di dieci anni.

(35) La Slovenia ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 4 della legge sull'energia del 1999, le fonti energetiche rinnovabili sono definite come nella direttiva 2001/77/CE.

[1] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
[2] Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/02.

(36) Il principale obiettivo del regime di aiuti è garantire le condizioni economiche adatte allo sviluppo e all'attuazione di nuovi progetti di centrali elettriche qualificate. È stata utilizzata un'analisi dei costi dei vari tipi di centrali qualificate (che tengono conto delle fonti d'energia primarie e delle dimensioni) per determinare i prezzi d'acquisto per tipo di centrale qualificata che garantirebbero loro almeno il rendimento minimo necessario per realizzare nuovi investimenti. L'importo dell'aiuto o del premio corrisponde alla differenza tra il prezzo d'acquisto annuale unico dell'elettricità ed il suo prezzo medio sul mercato. Se il prezzo del mercato aumenta, i premi diminuiscono di conseguenza.

(37) La tabella seguente confronta i costi di produzione dei produttori qualificati, distinti in base al tipo di tecnologia e delle dimensioni, con i premi concessi a norma del regime di aiuti. I dati della tabella si basano sull'ipotesi di un prezzo medio di mercato di 8 SIT/kWh. Tale importo è dato soltanto a titolo indicativo poiché, se i prezzi del mercato aumentano, i premi diminuiscono di conseguenza.

(38) In tutti i casi, i costi di produzione sono superiori al prezzo medio di mercato ed al prezzo d'acquisto unico garantito ai sensi del regime di aiuto ai produttori qualificati.

Tabella 1

Raffronto dei costi di produzione delle centrali elettriche qualificate con il prezzo d'acquisto previsto dal regime di aiuti

Tipo di centrale qualificata (CQ) per fonte di energia primaria		Potenza	Costi di produzione	Differenza	Premio
	Dimensioni	*[kW]*	*[SIT/kWh]*	*[SIT/kWh]*	*[SIT/kWh]*
Centrali idroelettriche	fino a 1 MW	100	15,53	7,53	6,75
	da 1 MW a 10 MW	3 000	14,33	6,33	6,23
Centrali a biomassa	fino a 1 MW	600	24,80	16,80	8,69
	superiore a 1 MW	1 500	18,18	10,18	8,17
Centrali eoliche	fino a 1 MW	100	23,28	15,28	6,55
	superiore a 1 MW	20 000	15,49	7,49	6,05
Centrali geotermiche		3 000	14,59	6,59	6,05
Centrali solari	fino a 36 MW	36	175,26	167,26	81,67
	superiore a 36 MW	100	122,58	114,58	7,46
Altre CQ (biogas)		120	30,39	22,39	20,97
CQ o centrali termiche che utilizzano rifiuti comunali	fino a 1 MW	100	13,97	5,97	4,74
	da 1 MW a 10 MW	3 000	12,08	4,08	3,87
Centrali termiche di cogenerazione di energia elettrica e termica per il teleriscaldamento	fino a 1 MW	700	16,54	8,54	5,9
	da 1 MW a 10 MW	3 000	14,56	6,56	5,38
Centrali termiche industriali di cogenerazione di energia elettrica e termica	fino a 1 MW	700	14,95	6,95	4,83

NB: presupponendo un prezzo di mercato di 8 SIT/kWh.

(39) Come illustrato nella tabella seguente, da un'analisi dei costi e da un calcolo economico per tipi di unità di CQ risulta che in nessuna delle centrali qualificate il valore attuale netto («VAN») dei prezzi d'acquisto applicato ai sensi del regime di aiuti supera il VAN del totale dei costi d'investimento.

Tabella 2

Raffronto del VAN dei prezzi d'acquisto con i costi d'investimento delle singole centrali elettriche qualificate

Tipo di centrale qualificata (CQ) per fonte di energia primaria		Capacità	Vendite annue previste	Costi di investimento specifici	Investimento	Premio annuo	Premio — costi di investimento (VAN)
	Dimensioni	*[kW]*	*[MWh]*	*[SIT/kW]*	*[in milioni di SIT]*	*[in milioni di SIT/ anno]*	*[in milioni di SIT]*
Centrali idroelettriche	fino a 1 MW	100	456	480 000	48	2,9	– 21,0
	da 1 MW a 10 MW	3 000	10 656	380 000	1 140	63,1	– 549,1
Centrali a biomassa	fino a 1 MW	600	2 725	990 000	594	22,5	– 369,3
	superiore a 1 MW	1 500	6 813	660 000	990	52,9	– 492,1
Centrali eoliche	fino a 1 MW	100	187	341 000	34	1,2	– 22,2
	superiore a 1 MW	20 000	40 800	253 000	5 060	234,5	– 2 802,2
Centrali geotermiche		3 000	20 736	715 000	2 145	119,2	– 1 029,1
Centrali solari	fino a 36 MW	36	34	1 430 000	52	2,7	– 26,2
	superiore a 36 MW	100	116	1 210 000	121	0,8	– 105,4
Altre CQ (biogas)		120	628	913 000	110	12,5	– 1,0
CQ o centrali termiche che utilizzano rifiuti comunali	fino a 1 MW	100	624	319 000	32	2,8	– 7,0
	da MW a 10 MW	3 000	19 728	286 000	858	72,5	– 212,0
Centrali termiche di cogenerazione di energia elettrica e termica per il teleriscaldamento	fino a 1 MW	700	2 496	198 000	139	16,1	– 16,0
	da 1 MW a 10 MW	3 000	10 698	165 000	495	63,0	– 19,3
Centrali termiche industriali di cogenerazione di energia elettrica e termica	fino a 1 MW	700	3 135	187 000	131	2,5	– 5,0

NB: utilizzando un tasso di attualizzazione dell'8 % su un periodo di 15 anni e una diminuzione del prezzo d'acquisto o del premio del 5 % dopo cinque anni e del 10 % dopo dieci anni, conformemente al decreto in materia di acquisto.

(40) I premi a favore delle singole centrali qualificate comprendono anche il rendimento del capitale investito previsto dalla legislazione slovena, ossia un tasso di attualizzazione di almeno l'8 % sugli investimenti realizzati utilizzando fondi pubblici. A causa del mancato adeguamento dei prezzi d'acquisto e dei premi, il rendimento attuale per tutte le centrali qualificate che utilizzano energie rinnovabili è inferiore all'8 %, come illustrato nella tabella seguente. Il premio concesso alle centrali solari non consente alcun rendimento del capitale (rendimento negativo), in particolare nel caso di centrali piccole e medie.

Tabella 3

Rendimento del capitale per le singole centrali qualificate

Tipo di centrale qualificata (CQ) per fonte di energia primaria		Potenza	Premio	Rendimento del capitale, compreso nel premio
	Dimensioni	*[kW]*	*[SIT/kWh]*	
Centrali idroelettriche	fino a 1 MW	100	6,75	6,95 %
	da 1 MW a 10 MW	3 000	6,23	7,90 %
Centrali a biomassa	fino a 1 MW	600	8,69	2,30 %
	superiore a 1 MW	1 500	8,17	6,00 %
Centrali eoliche	fino a 1 MW	100	6,55	0,40 %
	superiore a 1 MW	20 000	6,05	6,35 %
Centrali geotermiche		3 000	6,05	7,30 %
Centrali solari	fino a 36 MW	36	81,67	– 1,4 %
	superiore a 36 MW	100	7,46	– 15,0 %
Altre CQ (biogas)		120	20,97	6,80 %
CQ o centrali termiche che utilizzano rifiuti comunali	fino a 1 MW	100	4,74	4,40 %
	da 1 MW a 10 MW	3 000	3,87	7,30 %
Centrali termiche di cogenerazione di energia elettrica e termica per il teleriscaldamento	fino a 1 MW	700	5,9	0,49 %
	da 1 MW a 10 MW	3 000	5,38	4,20 %
Centrali termiche industriali di cogenerazione di energia elettrica e termica	fino a 1 MW	700	4,83	– 0,1 %

NB: rendimento del capitale, calcolato sugli investimenti nelle CQ (cfr. tabella 2) al valore attuale del premio.

Cogenerazione di energia elettrica e termica

(41) La Slovenia ha spiegato che le nuove unità per la cogenerazione di calore e energia elettrica sono dotate soprattutto di turbine a gas, che raggiungono, in esercizio, un'efficienza elettrica compresa tra il 37 % e il 40 % ed un'efficienza complessiva superiore all'80 %. Le nuove turbine, più piccole, raggiungono un'efficienza elettrica superiore al 30 % e, allo stesso modo, un'efficienza complessiva superiore all'80 %. Poiché l'efficienza elettrica media delle centrali termiche classiche in Slovenia è circa il 31 %, ciò dimostra i grandi risparmi d'energia primaria (tra il 15 % e il 25 %) che permettono di realizzare le unità di cogenerazione e l'utilizzazione in maniera vantaggiosa del calore.

(42) L'efficienza di esercizio delle centrali di cogenerazione qualificate è fissata in modo da soddisfare i criteri di efficienza di cui alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE ([1]).

(43) La Slovenia ha dimostrato che i costi di produzione dell'energia elettrica nelle centrali di cogenerazione qualificate sono in ogni caso superiori al prezzo di acquisto previsto dal regime di aiuti, che il VAN del premio è inferiore ai costi di investimento e che il rendimento sull'investimento è inferiore al 4,20 % (cfr. le tre ultime righe di tutte le tabelle precedenti). I calcoli tengono conto dei profitti derivanti dall'utilizzo del calore.

([1]) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

Sicurezza degli approvvigionamenti

(44) La Slovenia ha introdotto un servizio di interesse economico generale nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE, tale servizio d'interesse economico generale si basa su una produzione d'elettricità che utilizza fonti nazionali di energia combustibile primaria. A tale scopo, per la produzione di elettricità, vengono utilizzate ogni anno 600 000 tonnellate di lignite slovena. La lignite costituisce l'unica fonte combustibile fossile disponibile in Slovenia. Poiché la lignite è utilizzata nel modo più efficace in una delle unità della centrale elettrica di Trbovlje (TET 2, che si trova vicino ad una miniera di lignite), spetta a tale centrale adempiere a detto impegno. È stato deciso che tale quantità d'elettricità poteva essere acquistata mediante il sistema d'acquisto garantito.

(45) La relativa elettricità viene acquistata al prezzo fissato annualmente dalle autorità e tenendo conto dei costi di produzione dell'elettricità sostenuti dalla centrale di Trbovlje.

(46) La Slovenia ha fornito la tabella seguente, nella quale è indicato l'importo previsto dell'aiuto concesso all'impresa negli ultimi anni.

Tabella 4

Importo previsto dell'aiuto

	7-12.2001	2002	2003	2004
Quantità (GWh)	254,3	562,2	563,4	563,0
Prezzo d'acquisto (SIT/kWh)	17,00	15,36	15,34	16,59
Costo d'acquisto (in migliaia di SIT)	4 323 943	8 636 245	8 644 855	9 339 836
Prezzo di vendita (SIT/kWh)	7,13	5,97	7,60	7,71
Costo dell'energia venduta (in migliaia di SIT)	1 813 111	3 357 073	4 281 840	4 340 040
Importo dell'aiuto (in migliaia di SIT)	2 510 832	5 279 172	4 363 015	4 999 795
Livello di aiuto (SIT/kWh)	9,87	9,39	7,74	8,88

(47) L'utilizzo della lignite nazionale è in linea di principio possibile anche nella centrale elettrica di Šoštanj, che conta cinque unità, di cui le più recenti sono dotate di impianti di depurazione degli effluenti gassosi, mentre le più vecchie non ne sono fornite. Tali unità bruciano carbone proveniente da una miniera situata nei pressi e potrebbero, a determinate condizioni, bruciare anche lignite. Le due unità più recenti sono integralmente utilizzate per bruciare lignite proveniente dalla miniera vicina. La capacità di questa miniera è quasi sufficiente per tali due unità. La combustione della lignite sarebbe possibile nelle tre unità più vecchie, che non sono pienamente utilizzate e che hanno ancora riserve di capacità. Tale possibilità pone tuttavia le difficoltà seguenti:

i) il trasporto su rotaia della lignite da Trbovelj a Šoštanj costerebbe circa 5 EUR/t; tenuto conto della produzione di lignite prevista nel bilancio energetico nazionale (600 000 t/anno), ammonterebbe a 3 milioni di EUR/anno;

ii) la combustione della lignite farebbe aumentare le emissioni di anidride solforosa (SO_2) di 30 000 t/anno, dato che le unità 1, 2 e 3 della centrale di Šoštanj non dispongono di installazioni di depurazione degli effluenti gassosi e che la lignite slovena contiene tra il 2,2 % e il 2,5 % di zolfo;

iii) poiché le unità 1, 2 e 3 della centrale di Šoštanj hanno un'efficacia termodinamica nettamente inferiore a quella della centrale di Trbovlje, la combustione della medesima quantità di lignite nelle tre unità di Šoštanj, anziché nella centrale di Trbovlje, per la produzione di energia elettrica farebbe aumentare le emissioni di biossido di carbonio (CO_2) di circa il 15 %.

In base agli elementi sopra esposti, la combustione di lignite nelle unità di Šoštanj non sarebbe giustificata dal punto di vista economico.

(48) L'unica altra possibilità per la combustione della lignite è presso la centrale di cogenerazione di Lubiana (di seguito «la centrale TE TOL»), che ha utilizzato lignite come principale fonte di energia fino al 2000. Poiché non possiedono installazioni integrate di depurazione degli effluenti gassosi, le unità della centrale TE-TOL non possono più bruciare lignite slovena in quanto essa contiene tra il 2,2 % e il 2,5 % di zolfo. Per questo motivo, la centrale TE-TOL ha smesso di bruciare lignite nazionale ed ora brucia soltanto lignite importata dall'Indonesia, che contiene nettamente meno zolfo (meno dello 0,5 %) e dunque non ha bisogno di installazioni di desolforizzazione degli effluenti gassosi. Non sarebbe efficiente dal punto di vista economico dotare le unità della centrale TE-TOL di installazioni di depurazione degli effluenti gassosi.

(49) La Slovenia si è impegnata a non concedere aiuti di Stato per la sicurezza dell'approvvigionamento per più del 15 % dell'energia primaria totale necessaria per produrre l'energia consumata in Slovenia nel corso di un anno di calendario.

Cumulo

(50) Il regime di obbligo di acquisto garantisce la copertura soltanto di una parte dei costi di ammortamento dei produttori qualificati.

(51) Il regolamento sloveno relativo alla concessione di fondi per promuovere l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, l'utilizzo efficace dell'energia e la cogenerazione [1] ha consentito aiuti agli investimenti alle centrali elettriche che utilizzano energie rinnovabili e alle centrali di cogenerazione. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti a favore di tali centrali elettriche sono stati soppressi dal nuovo regolamento sloveno relativo alla concessione di fondi per promuovere l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, l'utilizzo efficace dell'energia e la cogenerazione [2]. Sono state previste deroghe a favore delle centrali elettriche che non sono collegate alla rete pubblica e che non beneficiano del regime di aiuti, nonché a favore delle centrali con capacità non superiore a 10 MW che utilizzano fonti d'energia rinnovabili e una tecnologia nuova o obsoleta, per la quale, visti i costi di produzione elevati, il prezzo d'acquisto dell'elettricità non è sufficiente per la redditività dell'investimento. I tipi di tecnologia che possono beneficiare delle sovvenzioni è determinato mediante bandi di gara periodici.

(52) Onde evitare i cumuli eccessivi, l'articolo 14 del decreto sulle norme in materia di fissazione dei prezzi e di acquisto d'elettricità dai produttori qualificati d'energia elettrica prevede che, quando un produttore qualificato ha beneficiato di una sovvenzione per la costruzione di una centrale elettrica, il prezzo d'acquisto garantito venga ridotto in proporzione.

(53) Ai sensi di detto articolo, un produttore qualificato, al momento di sottoscrivere il contratto di acquisto di elettricità con il gestore della rete alla quale è collegato, deve dichiarare l'importo delle sovvenzioni eventualmente ricevute per la costruzione della centrale. L'importo dichiarato serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare al prezzo di acquisto garantito. Sulla base di tali disposizioni, il prezzo di acquisto garantito per le centrali elettriche (secondo il tipo di centrali e la potenza stimata) è ridotto del 5 % per ciascuna tranche del 10 % di aiuti di Stato ricevuta rispetto all'importo dell'investimento realizzato nella centrale.

(54) Tali disposizioni del decreto si basano sul presupposto che il prezzo garantito totale dell'elettricità dei produttori qualificati copra i costi fissi e i costi variabili. Si suppone che il rapporto medio tra costi fissi e variabili sia 50/50.

(55) La Slovenia si è impegnata a definire la propria norma di riduzione al fine di adattarla in modo più preciso alla suddivisione tra costi fissi e variabili secondo la tecnologia utilizzata.

Impegni assunti dallo Stato membro

(56) La Slovenia si è impegnata a predisporre modifiche alle normative concernenti l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la produzione combinata di calore e d'elettricità per modificare l'attuale sistema di finanziamento del regime. Onde rendere il regime di aiuti compatibile con gli articoli 25 e 90 del trattato CE, verranno introdotte le seguenti modifiche:

i) le modalità di raccolta dei fondi per il sostegno in questione verranno modificate introducendo pagamenti forfettari per la connessione, indipendentemente dall'importo e dalla fonte dell'elettricità consumata. Nel determinare l'importo del pagamento forfettario, si terrà conto della potenza della connessione (potenza dei fusibili) e del voltaggio con il quale un determinato consumatore o gruppo di consumatori è connesso;

[1] Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 74/01.
[2] Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 49/03.

ii) per il periodo compreso tra l'adesione della Slovenia all'Unione e la realizzazione del nuovo modo di raccolta dei fondi, la Slovenia garantirà che gli importatori di energia elettrica verde possano richiedere il rimborso del prelievo per il finanziamento di energie rinnovabili di cui al regime, a condizione che possano provare che l'energia da loro importata abbia effettivamente un'origine «verde». Le condizioni relative alla documentazione per provare l'origine «verde» dell'elettricità importata si basano principalmente sul sistema comunitario di garanzie di origine. Ove necessario, onde evitare dichiarazioni artificialmente elevate contro le quali il sistema comunitario di garanzie di origine non offre una tutela sufficiente, verranno fissati dei limiti agli importi da rimborsare per distributore. Un sistema simile verrà realizzato per l'energia prodotta in centrali di cogenerazione, in base al sistema comunitario di garanzie di origine per la cogenerazione di elettricità e di calore.

7. VALUTAZIONE

7.1. **Direttive comunitarie vigenti in materia di produzione di energia elettrica**

(57) La produzione di energia elettrica è regolamentata in base alle disposizioni di varie direttive comunitarie quali, in particolare, le direttive 2003/54/CE, 2001/77/CE e 2004/8/CE.

(58) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE prevede quanto segue: «Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima.»

(59) L'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE prevede altresì: «Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.»

(60) La direttiva 2001/77/CE stabilisce obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'articolo 3 recita:

«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

— tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,

— provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.»

(61) L'allegato alla direttiva 2001/77/CE, come modificato dall'atto di adesione, prevede un obiettivo nazionale del 33,6 % per la Slovenia.

7.2. **Valutazione del sostegno concesso per l'energia elettrica verde e la cogenerazione di energia elettrica e termica**

7.2.1. ***Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE***

(62) Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario che procuri un vantaggio concorrenziale specifico, che incida o rischi di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e che comporti risorse statali.

(63) È chiaro che si tratta in questo caso di un regime specifico, nella misura in cui è destinato soltanto a determinate centrali elettriche. È ovvio, inoltre, che esso conferisce un vantaggio a tali centrali, poiché il suo scopo è quello di consentire loro di vendere la propria elettricità ad un prezzo superiore a quello di mercato.

(64) L'energia elettrica è oggetto di scambi tra gli Stati membri. La direttiva 2003/54/CE conclude la costituzione del mercato interno dell'energia elettrica, avviata con la direttiva 96/92/CE. La rete slovena è collegata in particolare con le reti austriaca e italiana. La Slovenia scambia energia elettrica con i paesi limitrofi. Ad esempio, nel 2004 la Slovenia ha importato 6 314 GWh ed ha esportato 7 094 GWh di energia elettrica ([1]). Di conseguenza, la misura incide sugli scambi tra Stati membri.

(65) La Commissione osserva inoltre che la Slovenia non mette in discussione il soddisfacimento dei criteri summenzionati.

(66) Per quanto riguarda il quarto criterio, ossia la presenza di risorse statali, la Commissione non condivide le argomentazioni avanzate dalla Slovenia secondo le quali il sistema è identico a quello che la Corte di giustizia ha esaminato nella causa *PreussenElektra*.

(67) I due sistemi si differenziano nei meccanismi di finanziamento. Nel caso di *PreussenElektra*, la tariffa di alimentazione era finanziata direttamente da imprese private di distribuzione dell'elettricità, che dovevano acquistare dai produttori l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato. Nel caso di specie, tuttavia, i costi che derivano dalla tariffa di acquisto sono finanziati mediante prelievi parafiscali.

(68) A tale riguardo, la Commissione constata che il regime è finanziato mediante il gettito di un prelievo applicato dallo Stato. Il ricavato viene versato su un conto gestito dalle autorità pubbliche, a differenza di quanto avveniva nel caso di *PreussenElektra*. Le autorità pubbliche assegnano i fondi del conto secondo uno schema di distribuzione stabilito per legge.

(69) Secondo una prassi costante, la Commissione considera il ricavato di tali prelievi come risorse statali ([2]). Tale prassi è conforme alla giurisprudenza, in base alla quale il ricavato da prelievi imposti dallo Stato che alimentano fondi istituiti dallo Stato e destinati a procurare vantaggi ad alcune imprese è considerato una risorsa statale [cfr. ad esempio le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-173/73 ([3]) e C-78/79 ([4])].

(70) Nella sentenza nella causa *Pearle* ([5]), la Corte ha stabilito che il gettito di prelievi parafiscali che un organismo sotto controllo pubblico applica ai suoi membri non può essere considerato come una risorsa statale. Nella causa Pearle, i prelievi sono stati stabiliti da un'associazione professionale del settore dell'ottica e sono stati imposti a tutti i suoi membri. I prelievi sono stati utilizzati per finanziare campagne pubblicitarie nell'interesse del settore, ossia dei contribuenti stessi.

(71) La Corte di giustizia ha ritenuto che la misura non costituisse un aiuto di Stato, dal momento che la decisione di imporre il prelievo non era imputabile allo Stato e che il ricavato non era una risorsa statale.

(72) Contrariamente al sistema esaminato dalla Corte di giustizia, nel caso di specie la responsabilità dello Stato è perfettamente chiara, poiché il prelievo è stato istituito dallo Stato stesso mediante una legge.

(73) Per quanto riguarda l'origine dei fondi, la Commissione osserva che è diversa da quella dei fondi considerati nella sentenza summenzionata, in quanto essi non vengono prelevati alle imprese che beneficiano della misura, ma a tutti i clienti che acquistano elettricità, sia che siano i beneficiari del regime, sia che siano i loro concorrenti. Un'associazione di imprese come quella presa in considerazione nella sentenza non avrebbe potuto creare un tale meccanismo. Ciò indica la natura esclusivamente fiscale di un regime la cui esistenza è possibile soltanto con l'intervento dello Stato.

(74) La Commissione ritiene che tale differenza sia sufficiente per concludere che sussiste, nel caso di specie, un aiuto di Stato.

7.2.2. ***Legalità dell'aiuto***

(75) Il regime di aiuti è stato realizzato prima dell'adesione della Slovenia all'Unione europea. La principale base giuridica del regime è la legge slovena sull'energia del 1999. La definizione di produttore qualificato, che è il beneficiario del regime, è stata stabilita nel 2001 mediante il decreto concernente le condizioni da soddisfare per ottenere lo status di produttore qualificato d'energia elettrica ([6]).

([1]) Fonte: Agenzia internazionale dell'energia (AIE) (http://www.iea.org/Textbase/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=SI).
([2]) Cfr. ad esempio il caso N 161/04 — Portogallo, GU C 250 del' 8.10.2005, pag. 9.
([3]) Sentenza del 2.7.1974 nella causa C-173/73, *Italia/Commissione*.
([4]) Sentenza del 22.3.1997 nella causa C-78/79, *Steinike und Weinlig/Repubblica federale di Germania*.
([5]) Sentenza del 15.7.2004 nella causa C-345/02.
([6]) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/01 e n. 99/01.

(76) Al momento dell'adesione, il rischio finanziario sostenuto dallo Stato a causa del regime non era determinato. Il numero di beneficiari del regime non è limitato o fissato in anticipo. Tutte le centrali elettriche che soddisfano i requisiti tecnici stabiliti nel decreto summenzionato possono beneficiare di aiuti. Tra queste sono comprese in particolare tutte le nuove centrali elettriche qualificate collegate alla rete dopo l'adesione della Slovenia. Anche per tutti gli aiuti individuali concessi ai sensi del regime, il rischio al quale si espone lo Stato non può essere noto in anticipo, poiché dipende dalla differenza tra il prezzo d'acquisto fisso imposto alla centrale dallo Stato ed il prezzo medio sul mercato, che varia in modo imprevedibile. La Slovenia ha sottolineato che l'onere reale del regime per lo Stato può essere conosciuto soltanto a posteriori alla fine di ogni anno d'applicazione.

(77) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime resti di applicazione dopo l'adesione della Slovenia all'Unione europea.

(78) La Commissione sottolinea che l'argomentazione di cui sopra è già stata avanzata nella decisione di avvio del procedimento e che la Slovenia non l'ha contestata nelle sue osservazioni.

(79) L'atto d'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito «l'atto di adesione») menziona le categorie di aiuti che, al momento dell'adesione, sono considerate come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE:

— misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994; poiché il regime ha iniziato ad essere applicato nel 2001, esso non rientra in tale categoria,

— aiuti elencati nell'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione; poiché non compare in tale elenco, il regime non rientra in tale categoria,

— aiuti in merito ai quali la Commissione non ha sollevato obiezioni ai sensi della procedura particolare generalmente denominata «procedura transitoria».

Tutti gli aiuti ancora di applicazione dopo la data dell'adesione che non soddisfano le condizioni in questione saranno considerati aiuti nuovi alla data dell'adesione ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(80) Il regime non rientra in alcuna delle tre categorie suddette. È pertanto necessario considerarlo come un aiuto nuovo alla data dell'adesione ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto non è stato notificato alla Commissione ed è pertanto un aiuto illegale ai sensi dell'articolo l, punto f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1].

7.2.3. ***Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE***

(81) La Commissione constata che il regime comporta tre aspetti in quanto prevede aiuti per tre gruppi diversi di beneficiari. Nel caso dei primi due gruppi, ossia quello dei produttori d'energia elettrica verde e quello delle centrali di cogenerazione ad elevata efficienza energetica, l'obiettivo della Slovenia è la tutela dell'ambiente. Gli aiuti concessi al terzo gruppo di beneficiari, ossia alla centrale di Trbovlje, sono destinati a salvaguardare un determinato livello di sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica.

(82) Visti gli obiettivi diversi contemplati dalle misure in questione, ogni aspetto del regime sarà oggetto di una valutazione distinta.

Compatibilità degli aiuti a favore dei produttori di energia elettrica verde con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

(83) La Commissione ha valutato la compatibilità del meccanismo d'aiuto alle centrali dei produttori d'energia elettrica verde con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in particolare i punti 58 e seguenti, e ne ha tratto le conclusioni esposte di seguito.

(84) La Commissione constata che la definizione delle fonti di energia rinnovabili nel regime è conforme a quella della direttiva 2001/77/CE. Di conseguenza, il regime è compatibile con il punto 6, ottavo paragrafo, della disciplina ambientale e sono applicabili i punti 58 e seguenti.

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(85) Come previsto al punto 59, primo paragrafo, della disciplina comunitaria, gli Stati membri possono concedere aiuti che compensino la differenza tra i costi di produzione delle energie rinnovabili e i relativi prezzi di mercato. Tale compensazione può riferirsi soltanto ai costi supplementari connessi alla produzione d'elettricità rispettosa dell'ambiente rispetto alla produzione d'energia a partire da fonti classiche. Eventuali aiuti potranno tuttavia essere concessi soltanto per garantire l'ammortamento degli impianti, nonché una congrua remunerazione del capitale, purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che ciò è indispensabile.

(86) La Slovenia ha calcolato la compensazione sotto forma di tariffe fisse (tariffa di alimentazione) per l'energia che ha beneficiato di aiuti, come illustrato sopra. La legge prevede metodi oggettivi per calcolare l'importo degli aiuti. Viste le informazioni summenzionate, l'aiuto non supererà l'importo cumulato dell'ammortamento e della congrua remunerazione del capitale. L'aiuto sarà accordato soltanto per un periodo di 10 anni, che corrisponde al periodo di validità dei contratti sottoscritti tra i gestori di rete ed i produttori d'energia elettrica verde. Tale periodo è inferiore al periodo d'ammortamento abituale di 15 anni per questo tipo di centrali. La Commissione conferma che, in ogni caso, i costi di produzione di una centrale qualificata sono superiori al prezzo medio di mercato ed al prezzo d'acquisto garantito. La differenza tra il prezzo di mercato ed i costi di produzione dell'elettricità verde è dunque superiore al premio per tutte le centrali.

(87) Il punto 59, secondo paragrafo, della disciplina comunitaria prevede inoltre che, nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si tenga conto anche degli eventuali aiuti agli investimenti versati all'impresa per la realizzazione dell'impianto. Dopo la decisione di avvio del procedimento, la Slovenia ha comunicato alla Commissione che solo un numero limitato di produttori d'energia elettrica rinnovabile ha beneficiato di aiuti all'investimento, oltre agli aiuti al funzionamento in questione. La Slovenia ha attuato la normativa che impone ai beneficiari di aiuti all'investimento di dichiararne l'importo prima di fornire la loro elettricità alla rete a prezzi fissi.

(88) Se è stato concesso un aiuto all'investimento, il prezzo di alimentazione diminuisce. La riduzione è proporzionale alla metà dell'aiuto all'investimento concesso. Benché questa parte proporzionale fissa possa teoricamente dare luogo ad una sovraccompensazione nel caso di tecnologie con costi di gestione bassi, la Slovenia ha dimostrato che, in pratica, nei casi molto rari in cui, in passato, aiuti all'investimento si sono cumulati con aiuti concessi in base al regime in esame, non vi è stata alcuna sovraccompensazione. Questo è dovuto al fatto che la Slovenia non dispone per il momento di centrali che utilizzino fonti d'energia rinnovabili con costi di gestione bassi, come le centrali eoliche.

(89) Per quanto riguarda l'applicazione del regime in futuro, la Slovenia si è impegnata ad adattare, ove necessario, la riduzione proporzionale in modo che non sia possibile alcuna sovraccompensazione come previsto al punto 59, secondo paragrafo, della disciplina ambientale.

(90) La Commissione ritiene, di conseguenza, che la Slovenia abbia dimostrato che l'aiuto concesso in base alla misura non supererà i costi di produzione aggiuntivi delle fonti d'energia rinnovabili oggetto della misura. La misura è dunque compatibile con i punti 58 e seguenti della disciplina comunitaria.

Compatibilità degli aiuti a favore degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e di calore con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

(91) La Commissione ha valutato la compatibilità del meccanismo d'aiuto alle centrali di cogenerazione ad elevata efficienza energetica con la disciplina ambientale, in particolare i punti 66 e 67, e ne ha tratto le conclusioni esposte di seguito.

(92) In primo luogo, la Commissione osserva che, conformemente al punto 66 della disciplina comunitaria, l'efficienza di esercizio delle unità di cogenerazione che beneficiano di premi in base al regime supera i valori di riferimento stabiliti dalla direttiva 2004/8/CE. La Slovenia adatterà i valori di riferimento conformemente alla direttiva. Le centrali di cogenerazione interessate dal regime soddisfano dunque le condizioni d'ammissibilità conformemente al punto 31 della disciplina ambientale.

(93) Come risulta dalle informazioni presentate dalla Slovenia, i costi medi di produzione d'elettricità nelle centrali di cogenerazione sono in ogni caso superiori al prezzo d'acquisto garantito [1]. I calcoli tengono conto anche delle entrate derivanti dalla produzione e dalla vendita di calore. La Commissione ritiene, di conseguenza, che l'importo dell'aiuto sia stato calcolato in conformità del punto 66 della disciplina ambientale.

(94) La Slovenia ha comunicato alla Commissione che l'aiuto alle centrali di cogenerazione è concesso secondo le stesse norme applicate per i produttori d'energia elettrica verde. Poiché è stato dimostrato che tali norme sono compatibili con la disciplina ambientale, la Commissione ritiene che la parte del regime che prevede un aiuto alle centrali di cogenerazione sia compatibile con il punto 66 della disciplina comunitaria.

[1] Cfr. le ultime tre righe delle tabelle precedenti.

Compatibilità con gli articoli 25 e 90 del trattato CE del meccanismo di finanziamento dell'aiuto ai produttori d'energia elettrica ecologica ed alle centrali di cogenerazione

(95) La Commissione sottolinea che l'imposizione di un prelievo sull'elettricità verde, sia di produzione nazionale che di importazione, a favore dell'elettricità verde nazionale potrebbe aver determinato, in passato, una discriminazione a scapito dell'elettricità verde importata. La Slovenia si è tuttavia impegnata ad introdurre una possibilità di rimborso dei prelievi operati sull'elettricità verde importata. La Commissione osserva che il rimborso si baserà soprattutto sul sistema comunitario di garanzie di origine. Applicando condizioni aggiuntive, lo Stato membro proteggerà il sistema dalle dichiarazioni d'importazione artificialmente elevate. Per valutare la proporzionalità delle condizioni, la Commissione ha tenuto conto del rischio di dichiarazioni artificiali e delle dimensioni ridotte del mercato sloveno, sul quale tali dichiarazioni artificiali rischiano di avere effetti significativi sul sistema di sostegno. La Commissione ritiene pertanto che la Slovenia si sia impegnata a realizzare uno strumento adeguato per ovviare alle eventuali discriminazioni verificatesi in passato.

(96) La Commissione osserva che la Slovenia si è impegnata ad attuare un nuovo meccanismo di finanziamento sulla base di una tariffa di collegamento indipendente dal consumo reale di elettricità verde, sia nazionale che importata. Questo nuovo meccanismo non comporterà discriminazioni nei confronti dell'elettricità verde di importazione.

Conclusioni sull'aiuto a favore dell'energia elettrica verde e della cogenerazione di energia elettrica e termica

(97) In considerazione di quanto sopra esposto, l'aiuto alle centrali di produzione di energia elettrica verde ed alle centrali di cogenerazione risponde ai criteri previsti dalla disciplina ambientale. Poiché questo è sufficiente per dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato comune, la Commissione ritiene che non vi siano motivi per valutare se l'aiuto possa essere considerato compatibile anche in relazione ad altre disposizioni, anche se la Commissione ne ha tenuto conto nella decisione di avvio del procedimento.

7.3. **Valutazione dell'aiuto a favore della centrale di Trbovlje**

(98) La Slovenia ritiene che il sostegno concesso alla centrale elettrica di Trbovlje sia una compensazione dei costi di un servizio di interesse economico generale nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

(99) La compensazione dei costi di un servizio di interesse economico generale può beneficiare di un'eccezione al principio del divieto di aiuti di Stato. In determinati casi, tali compensazioni possono addirittura non essere aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella sentenza della causa C-280/00 [1] (di seguito «la sentenza Altmark»), la Corte di giustizia ha stabilito che devono essere soddisfatte quattro condizioni affinché un sostegno statale destinato a compensare i costi di un servizio di interesse economico generale non sia considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(100) La Commissione ha analizzato il sostegno concesso a Trbovlje in base a tali quattro condizioni.

(101) **Prima condizione:** «L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.»

(102) La Commissione nota che la legislazione slovena affida alla centrale di Trbovlje l'adempimento di un obbligo di sicurezza degli approvvigionamenti facendo diretto riferimento alla direttiva 2003/54/CE, ed in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 4.

(103) La Commissione ha già stabilito in molte decisioni che l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva, può essere interpretato come la base degli obblighi di servizio pubblico nel campo della sicurezza degli approvvigionamenti [2]. L'articolo succitato prevede un massimo del 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato. La Slovenia si è impegnata a limitare la portata dell'aiuto alla centrale di Trbovlje in modo da rispettare questo massimale, anche tenendo conto degli aiuti accordati agli stessi fini al di fuori del regime oggetto dalla presente decisione. L'obbligo è inoltre limitato nel tempo fino al 2009.

(104) La Commissione ritiene pertanto soddisfatta la prima condizione.

(105) **Seconda condizione:** «I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.»

---

[1] Sentenza del 24.7.2003 nella causa C-280/2000, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*.

[2] Cfr. decisioni della Commissione nei casi N 34/99 (GU C 5 dell'8.1.2002, pag. 2), NN 49/99 (GU C 268 del 22.9.2001, pag. 7) e N 6/A/2001 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 26).

(106) Nel caso di specie, l'aiuto si presenta sotto forma di prezzo d'acquisto fisso. Il governo pubblica ogni anno una decisione che stabilisce la quantità d'elettricità a cui si applica l'obbligo d'acquisto e il prezzo d'acquisto di tale elettricità. Il prezzo è fissato secondo una metodologia trasparente con un elenco dei costi ammissibili, che coprono soltanto i costi di produzione della centrale.

(107) La Commissione ritiene pertanto soddisfatta la seconda condizione.

(108) **Terza condizione:** «La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.»

(109) Il prezzo d'acquisto è fissato in modo da non coprire più del costo di produzione della quantità d'elettricità prevista e non comprende alcun elemento di utile.

(110) La Commissione ritiene pertanto soddisfatta la terza condizione.

(111) **Quarta condizione:** «Quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.»

(112) La centrale di Trbovlje non è stata scelta nel quadro di una procedura di gara pubblica. La Commissione osserva tuttavia che la Slovenia ha dimostrato che, nel caso di specie, la scelta della centrale di Trbovlje è quella che permetteva di ottenere i servizi d'interesse economico generale al minor costo per la comunità, viste le limitazioni pratiche e giuridiche particolari che esistevano in questo caso. Nella fattispecie, l'obbligo di servizio pubblico consiste nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale fino al 2009 utilizzando le fonti d'energia primaria nazionali in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

(113) Nelle circostanze attuali, soltanto due centrali in Slovenia potrebbero, in ogni caso, adempiere all'obbligo di servizio pubblico in questione nella loro situazione attuale. Si tratta delle centrali di Šoštanj e di Trbovlje.

(114) Per poter essere utilizzate, le altre centrali avrebbero dovuto essere fornite di costosi sistemi di depurazione degli effluenti gassosi e dunque tale soluzione non sarebbe adeguata dal punto di vista economico. Le due unità della centrale di Šoštanj che possono utilizzare combustibili nazionali funzionano già a pieno regime per la produzione d'elettricità usando lignite nazionale. Non sarebbe economico aumentarne la capacità massima di combustione di combustibile nazionale, poiché per farlo occorrerebbe ampliare la centrale o dotare alcune delle sue unità di moderni sistemi di depurazione degli effluenti gassosi. Le autorità slovene tengono conto della produzione di queste due unità nel calcolo del massimale del 15 % di cui al considerando 111. Pertanto, solo la centrale di Trbovlje era in grado di ottemperare in questo caso di specie all'obbligo di servizio pubblico. L'aiuto alla centrale di Trbovlje copre soltanto la parte del 15 % che non può essere coperta dalla centrale di Šoštanj.

(115) La Slovenia ha pertanto utilizzato il metodo più economico ed efficace per ottemperare all'obbligo di servizio pubblico relativo alla produzione d'elettricità mediante combustibile nazionale. In considerazione del fatto che la compensazione dell'obbligo di servizio pubblico non contiene alcun elemento di utile, la Commissione conclude che l'obbligo viene adempiuto al minor costo per la comunità. Una gara d'appalto non avrebbe prodotto soluzioni più economiche. La modernizzazione delle centrali esistenti o la costruzione di nuove centrali a rendimento più elevato (supponendo che ciò sia possibile) a breve termine (entro il 2009) avrebbero implicato considerevoli costi d'investimento e qualsiasi fornitore avrebbe richiesto una compensazione che comprendesse almeno un utile ragionevole come rendimento sui dei capitali investiti. Questo avrebbe determinato un aumento dell'importo della compensazione da concedere all'operatore incaricato dell'obbligo di servizio d'interesse economico generale.

(116) La Commissione osserva inoltre che non vi sono indicazioni del fatto che la centrale di Trbovlje non venga gestita come un'impresa normale ben gestita o sia gestita in modo particolarmente inefficace. La Commissione sottolinea che l'impresa aveva già ristrutturato le proprie attività durante la transizione economica in Slovenia, in particolare chiudendo le unità più vecchie e meno efficienti, ormai obsolete, e riducendo il personale. Viene inoltre rilevato che la remunerazione dell'obbligo di servizio pubblico non comprende utili di alcun tipo.

(117) La Commissione rileva che la centrale di Trbovlje non potrà approfittare della nuova fase del sistema di scambio delle quote d'emissione nel periodo 2008-2012 per realizzare entrate o utili aggiuntivi, dato il suo obbligo specifico di servizio pubblico, rispetto a quanto qualsiasi altra impresa analoga potrebbe realizzare. Lo Stato impone infatti alla centrale di Trbovlje un obbligo di servizio pubblico per la produzione d'elettricità. La centrale di Trbovlje, contrariamente alle centrali che vendono la propria elettricità liberamente sul mercato, non avrà la possibilità di interrompere la produzione d'elettricità e di vendere sul mercato del CO_2 le quote necessarie che ha ricevuto gratuitamente senza dovere per questo acquistare un numero equivalente di quote per ottemperare al suo obbligo di restituzione di quote. Questo non pregiudica il fatto che la centrale migliori il proprio rendimento in linea con la struttura di incentivazioni realizzata con il sistema di scambio di quote d'emissione, che consente di liberare quote eccedentarie che potrebbe vendere, rispettando nel contempo il suo obbligo di servizio pubblico che consiste nel produrre una determinata quantità d'elettricità.

(118) Quanto sopra esposto si basa sull'ipotesi che la lignite sia attualmente la fonte di combustibile nazionale più redditizia per la produzione d'elettricità in Slovenia. La Commissione ritiene che sia così attualmente ed a breve termine.

(119) Tuttavia, la Commissione osserva anche che alcune tecniche di produzione d'elettricità mediante fonti rinnovabili di combustibili nazionali sono caratterizzate da costi di produzione che non sono chiaramente superiori a quelli della produzione mediante lignite. Questo avviene per alcune grandi centrali di produzione mediante biomassa, per le quali, secondo la Slovenia, i costi di produzione sono in media pari a 18,18 SIT/MWh, ossia leggermente più del 10 % superiori ai costi della centrale di Trbovlje.

(120) La Commissione rileva pertanto che l'argomentazione esposta nella presente decisione si basa sulle circostanze specifiche del caso, ed in particolare sul fatto che l'obbligo imposto alla centrale di Trbovlje termina nel 2009. A lungo termine, quando i costi relativi alle fonti rinnovabili saranno scesi e la loro capacità totale sarà aumentata, la situazione potrebbe essere diversa.

(121) La Commissione tiene inoltre conto del fatto che l'obbligo di servizio pubblico in questione è stato imposto sulla base di un atto comunitario, la direttiva 2003/54/CE. È possibile ritenere, in base alla natura particolare di quest'obbligo di servizio pubblico (ossia garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale), che la sua portata si limiti, per definizione, alle frontiere nazionali all'interno delle quali l'obbligo doveva essere conferito al fornitore.

(122) La Commissione ritiene pertanto che il metodo utilizzato dalla Slovenia per fissare l'importo della compensazione concessa alla centrale di Trbovlje garantisca che il servizio d'interesse economico generale venga fornito al minor costo possibile per la comunità fino al 2009. Tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la compensazione non sembra superare l'importo che richiederebbe generalmente un'impresa ben gestita per assumere tale obbligo. In considerazione del fatto che l'obbligo di servizio pubblico scade alla fine del 2009, la Commissione ritiene pertanto che la quarta condizione sia soddisfatta. Tale limitazione temporale permetterà alla Slovenia di scegliere se, a partire dall'anno 2010, passare alla tecnologia del «carbone pulito» per l'utilizzo della lignite o all'utilizzo della biomassa o di altri combustibili meno inquinanti, conformemente alla politica energetica dell'UE [1].

(123) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che l'aiuto alla centrale di Trbovlje, nelle circostanze specifiche sopra descritte, soddisfa le quattro condizioni della sentenza Altmark e non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso ai produttori d'energia elettrica qualificati che utilizzano fonti rinnovabili di energia primaria, come previsto dalla legge slovena sull'energia, è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

L'aiuto concesso ai produttori qualificati di energia elettrica con una produzione combinata di calore e d'elettricità, come previsto dalla legge slovena sull'energia, è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 3

L'aiuto concesso alla centrale di Trbovlje, come previsto dalla legge slovena sull'energia, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 4

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

[1] Cfr. il pacchetto «energia» del gennaio 2007 ed in particolare il documento COM(2006) 843 definitivo.